

OGGETTO: Intestazione e trasferimento della Concessione mineraria di acqua minerale denominata “Sorgenti dell’Acqua Claudia” in territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM) dalla Sanpellegrino S.p.A. alla Acqua Claudia S.r.l..

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6

PREMESSO che, con Decreto Ministeriale 7 settembre 1932, è stata concessa, alla Società Italiana Acqua e Terme S.I.A.T. S.p.A., la concessione di acqua acidulo-carbonato-calcica delle sorgenti site in loc. Fiume Arrone nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM), denominata “Sorgenti dell’Acqua Claudia” su di un area di Ha 6.32.70 (ettari sei, are trentadue, centiare settanta)

CHE con D.G.R. n. 3319 del 27 aprile 1989, la succitata Concessione mineraria è stata trasferita ed intestata, per la durata di anni trenta, alla Claudia S.r.l.;

CHE con D.G.R. n. 95 del 21 gennaio 1997, la stessa Concessione, a seguito di fusione, è stata trasferita dalla CLAUDIA S.r.l. alla SANPELLEGRINO S.p.A.;

VISTA la istanza del 3 ottobre 2002, acquisita con prot. n. 13578 dell’ 8 ottobre 2002, con la quale congiuntamente, le società Sanpellegrino S.p.a. e Acqua Claudia S.r.l., a firma rispettivamente del proprio Presidente e dell’Amm.re Unico, hanno richiesto, con efficacia dalla data di conferimento del complesso aziendale da Sanpellegrino S.p.A. ad Acqua Claudia S.r.l, il trasferimento della titolarità della concessione mineraria “Sorgenti dell’Acqua Claudia”, ad Acqua Claudia S.r.l. (partita IVA e codice fiscale 07163051001), con sede in Anguillara Sabazia (RM), via della Sorgente Claudia s.n.c.;

PRESO ATTO che, l’istanza di cui sopra è stata regolarmente pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Anguillara Sabazia per quindici giorni consecutivi dal 12.11.2002 al 27.11.2002;

VISTO l’atto costitutivo e lo statuto della Acqua Claudia S.r.l., dai quali risulta che la Società ha per oggetto, tra l’altro, l’esercizio di fonti di acque termali e minerali, di stabilimenti termali, nonché l’industria ed il commercio, sia in proprio che in conto terzi e l’esercizio di rappresentanza per la vendita di acque minerali, acque da tavola, bibite, ecc.;

- CONSIDERATO** che la Regione Lazio, con determinazione 27/AP del 6.02.2003, ha autorizzato, in via preventiva, il trasferimento della concessione mineraria di acqua minerale denominata “Sorgenti dell’acqua Claudia” in territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM) dalla Sanpellegrino S.p.A. alla Acqua Claudia S.r.l.
- CHE** la stessa determinazione 27/AP prevede che il provvedimento definitivo di trasferimento ed intestazione venga emanato dopo la stipula dell’atto pubblico di trasferimento;
- CHE** l’Acqua Claudia S.r.l. con nota 26 aprile 2004 ha trasmesso l’Atto di conferimento di ramo d’azienda “Sorgenti dell’Acqua Claudia” dalla Sanpellegrino S.p.A. alla stessa Acqua Claudia S.r.l.;
- CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono i presupposti per il trasferimento ed intestazione della concessione denominata “Sorgenti dell’acqua Claudia”, alla Acqua Claudia S.r.l.;

DETERMINA

- Art. 1 – E’ trasferita alla Acqua Claudia S.r.l (partita IVA e codice fiscale 07163051001), con sede in Anguillara Sabazia (RM), via della Sorgente Claudia senza numero civico, la concessione mineraria di acqua acidulo-carbonato-calcica delle sorgenti site in loc. Fiume Arrone nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM), denominata “Sorgenti dell’Acqua Claudia” su di un area di Ha 6.32.70 (ettari sei, are trentadue, centiare settanta).
- Art. 2 - Restano confermati tutti gli obblighi e disposizioni dettati e confermati nella D.G.R. n. 3319 del 27 aprile 1989, nella premessa citata, i quali si intendono qui integralmente trascritti.
- Art. 3 - La Società Acqua Claudia a r.l., titolare della concessione è tenuta a corrispondere alla Regione Lazio:
- a)- il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 433,79 (quattrocentotrentatre/79), pari a Euro 61,97 (sessantuno/97) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area della concessione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall’art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
 - b)- la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (ottocentosedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;
- Art. 4 - La società titolare della concessione è tenuta a fare pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma.
- Art. 5- Il trasferimento della Concessione mineraria, di cui alla presente determinazione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.